PROVINCIA DI BRINDISI

Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

***n. 121* DEL 07-12-2021**

Oggetto: AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA' AGRICOLA A R.L. di Erchie (BR) - Adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, di cui all'art. 272, comma 2, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA 4 - SETTORE AMBIENTE

Premesso che:

- con pec del 12/11/2021, acquisita in pari data col n. 36511 di prot., il SUAP del Comune di Erchie (BR) ha trasmesso la domanda di **adesione all'autorizzazione di carattere generale** di cui all'articolo 272 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., presentata dal **Sig. Felice Mergè**, (di seguito Gestore), in qualità di Amministratore Unico dell'**Azienda agricola Poggio Le Volpi Società Agricola A.r.l.** - P.I. 08491921006, con sede legale in via Fontana Candida, 3/C00078 Monte Porzio Catone (RM) e sede operativa in Via Tripoli 5/7 nel comune di Erchie, pec: *poggiolevolpisrl@formail.it*, per l'attività:

oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

- la documentazione allegata alla suddetta istanza è stata inserita sulla Piattaforma SUAP "*Impresa in un giorno*" - pratica n. 08491921006-12112021-0753 - SUAP 4348 - 08491921006 AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA' AGRICOLA A R.L., ed è costituita principalmente da:
  - Relazione tecnica;
  - Tavola Unica;
  - Ricevuta versamento oneri istruttori;
  - Contratto di locazione registrato a Brindisi il 2/05/2013 col n. 80.849 di rep. della durata di 20 anni sino al 18/04/2033.
- dalla documentazione complessivamente presentata e dalle dichiarazioni del Gestore, si rileva che:
  - lo Stabilimento è in possesso del certificato di agibilità n. 15 del 2013, rilasciato dal Comune di Erchie in data 3/10/2013 e SCIA del 7/7/2015 prot. n. 7330 e successiva agibilità del 13/06/2017 prot. n. 6686;
  - i reflui di processo, costituiti quasi totalmente da acque di lavaggio dei silos ecc…sono accumulati e smaltiti come rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia;
  - i reflui assimilati a quelli domestici, rivenienti dai servizi igienici, sono immessi nella rete fognaria pubblica gestita da AQP;
  - per lo scarico/riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento lo Stabilimento è in possesso della presa d'atto, rilasciata dalla Provincia con provvedimento n. 84 del 14/02/2014 ex R.R. n. 26/2013 e s.m.i. e successiva presa d'atto con nota prot. n. 13080 del 20/04/2017;
  - ha ottemperato a tutte le prescrizioni impartite con il suddetto provvedimento 84/2014 e nulla è variato rispetto a quanto riportato nel medeimo atto;
  - il periodo di vendemmia e di vinificazione dura al massimo 4 mesi, il quantitativo giornaliero di uve lavorate è di circa 60 tonnellate, decisamente inferiore alla soglia di 300 t/giorno previste al punto B2.ag dell'allegato alla L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
  - sono stati individuati due punti di emissioni odorigene diffuse come da planimetria in atti;
  - il periodo di vendemmia e vinificazione dura al massimo 4 mesi e, pertanto, sarà effettuato solo un **monitoraggio annuale** nel periodo della lavorazione, per i parametri caratteristici dell'attività in questione, di seguito indicati:

COMPOSTO	CAS NUMBER	ODOUR THRESHOLD (ppm)	EMISSIONI DIFFUSE CONCENTRAZIONI LIMITE (mg/m^3)	METODO DI RIFERIMENTO
METANOLO	67-56-1	3,30E+01	20	EPA TO-15
ETANOLO	64-17-5	5,20E-01	90	NIOSH 1400
AMMONIACA	7664-41-7	1,50E+00	35	NIOSH 6015
ACIDO ACETICO	64-19-7	6,00E-03	4	NIOSH 1603
IDROGENO SOLFORATO	7783-06-4	4,10E-04	0,2	EPA m16

Dato atto che il gestore ha dichiarato che lo stabilimento vinicolo non rientra tra quelli di cui all'allegato B della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. interventi soggetti alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., punto B2.ag: "*impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale*", da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Considerato che, al fine di valutare se l'esercizio dello stabilimento in merito al rilascio di emissioni diffuse di tipo odorigeno possa costituire una reale fonte di inquinamento ambientale, ovvero una fonte di disturbo della popolazione, si rende necessario effettuare nei punti individuati dal proponente, nella tavola Unica con le sigle ED1, ED2, il campionamento e la caratterizzazione degli odori con frequenza annuale nel periodo della lavorazione.

Rilevato che, sulla base delle risultanze della procedura espletata, allo stato attuale, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento, con prescrizioni, della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività di cui alla lettera "*oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I dell'allegato dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.".*

Richiamato l'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/06, in merito alla violazione dei valori limite delle emissioni e delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "*norme in materia ambientale*";
- l'art. 272 comma 3 del suddetto D.Lgs. che stabilisce: "*…l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito……per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione…almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi previsti*";
- l'art. 4 della L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante *"disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* che, tra l'altro, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 e art. 272 del D.Lgs. n. 152/06;
- il D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. "*regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35"*;
- l'art. 3 comma 3 del suddetto D.P.R. n. 59/2013 che stabilisce: "*È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di*

carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del Suap";

- la D.G.R. n. 180 del 19/2/14 "*Catasto delle emissioni territoriali. Operatività del sistema informativo*";
- la L.R. 32 del 16/07/2018 "*Disciplina in materia di emissioni odorigene*";
- il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante "*nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con il quale sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente dell'Ente n. 41 del 19.05.2021 con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

AUTORIZZA

- l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272, comma 2, D.Lgs. n. 152/06, dell'Azienda agricola Poggio Le Volpi Società Agricola A.r.l., con sede legale in via Fontana Candida, 3/C00078 Monte Porzio Catone (RM) e sede operativa in Via Tripoli 5/7 nel comune di Erchie, per l'attività di: "*oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i."*

PRENDE ATTO

- delle comunicazioni della medesima ditta ex art. 272 c.1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di seguito indicate, per le emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, attività non sottoposte ad autorizzazione ma a dichiarazione da presentare esclusivamente al Comune di Erchie. <u>Ogni eventuale valutazione in merito alle suddette comunicazioni è demandata allo stesso Comune</u>:

  bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a **gasolio**, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

  dd) Impianti di combustione alimentati a **metano** o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

- **Dà atto**, sulla base della documentazione prodotta che il Gestore delle emissioni in atmosfera rivenienti dalle attività in questione è l'Amministratore Unico Sig. Felice Mergè.

- **Stabilisce che**:
  - il Gestore è comunque tenuto ad acquisire le autorizzazioni, i permessi, i pareri e/o i nulla-osta di tutti gli altri Enti/Amministrazioni competenti non inclusi nella presente autorizzazione necessari per l'esercizio delle attività di che trattasi;
  - l'adesione all'autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha validità di **15 (quindici) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento;
  - almeno **45 (quarantacinque giorni) prima della scadenza** di tale periodo, il Gestore dovrà presentare una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi previsti;
  - il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni e condizioni di seguito indicate:

1. **rispettare** i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera, mediante autocontrollo da effettuare nei punti individuati dal proponente, nella tavola Unica con le sigle **ED1**, **ED2**, il campionamento e la caratterizzazione degli odori con una **frequenza annuale nel periodo di lavorazione**:

COMPOSTO	CAS NUMBER	ODOUR THRESHOLD (ppm)	EMISSIONI DIFFUSE CONCENTRAZIONI LIMITE (mg/m^3)	METODO DI RIFERIMENTO
METANOLO	67-56-1	3,30E+01	20	EPA TO-15
ETANOLO	64-17-5	5,20E-01	90	NIOSH 1400
AMMONIACA	7664-41-7	1,50E+00	35	NIOSH 6015
ACIDO ACETICO	64-19-7	6,00E-03	4	NIOSH 1603
IDROGENO SOLFORATO	7783-06-4	4,10E-04	0,2	EPA m16

2. **comunicare** ad ARPA Puglia DAP Brindisi, Provincia di Brindisi, al SUAP del Comune di Erchie e al Dipartimento di Prevenzione ASL, con almeno quindici giorni di anticipo, la data di avvio dell'esercizio degli impianti, i quali, a partire dal 31° giorno successivo alla data di avvio, saranno considerati funzionanti e a regime;
3. **trasmettere** tutte le comunicazioni relative alla presente autorizzazione, alla gestione ambientale delle attività dello stabilimento e i certificati di analisi degli autocontrolli, per via telematica al SUAP del Comune di Erchie, Provincia, ARPA Puglia DAP di Brindisi e Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi;
4. **sospendere** l'attività in caso vengono superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione all'ARPA PUGLIA DAP di Brindisi, ASL, SUAP del Comune di Erchie e al Settore Ambiente della Provincia;
5. **effettuare** le misure delle emissioni con metodi ufficiali o con altri metodi equipollenti che l'Autorità di Controllo potrà in seguito prescrivere, da tecnici qualificati e presso laboratori accreditati, ad impianto funzionante e nelle più gravose condizioni di esercizio. La misurazione deve contenere una stima dell'incertezza valutata secondo la norma UNI CEI ENV 13005:2000 (o equipollente);
6. **riportare**, su apposito registro, **da vidimare** presso il Settore Ambiente della Provincia di Brindisi, entro le ventiquattro ore, le risultanze degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, allegando i certificati di analitici. Il modello del suddetto registro è consultabile

sul portale web della Provincia – collegamento Ambiente e Territorio, e deve essere reso disponibile agli organi deputati al controllo delle condizioni stabilite;

7. **registrare** la propria attività sul Catasto delle Emissioni Territoriali (**CET**), via web all'indirizzo www.cet.arpa.puglia.it, secondo le indicazioni presenti sul portale, e provvedere alla compilazione e aggiornamento periodico con le informazioni richieste;
8. **rispettare** gli obblighi e le prescrizioni imposti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
9. **comunicare**, per il tramite del SUAP del Comune di Erchie, al Settore Ambiente della Provincia di Brindisi ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è stato rilasciato il presente provvedimento;
10. **comunicare** al Settore Ambiente della Provincia e al SUAP, ogni modifica delle suddette attività, comportante una variazione significativa degli impatti ambientali prodotti, al fine di valutare la validità delle condizioni autorizzative di cui al presente provvedimento; analogo accorgimento dovrà essere adottato nel caso in cui intervengano delle modifiche all'assetto societario, alla destinazione d'uso dei luoghi, alla titolarità dell'opificio, al nominativo del gestore;
11. **gestire** i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività conformemente alle disposizioni del titolo I, parte IV, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
12. **fornire** le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali hanno origine le emissioni in atmosfera, di che trattasi, agli organi di controllo;
13. **conservare** presso lo stabilimento gli originali dei certificati di analisi delle emissioni diffuse, unitamente al presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente, nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

Il presente provvedimento ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'esercizio dell'attività in questione.

L'Autorità Competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza stabilita se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente autorizzazione sono demandati ad ARPA Puglia – DAP di Brindisi.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, non espressamente richiamate dal presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca e/o sospensione previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle norme sanzionatorie ivi previste.

La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti ed in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio.

Le dichiarazioni rese dal Gestore e dal tecnico di fiducia incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle

dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/03 e sarà pubblicato sul sito web della Provincia nella sezione Portale del Cittadino/Autorizzazioni Ambiente ed Ecologia.

Il presente provvedimento, oltre all'Azienda agricola Poggio Le Volpi Società Agricola A.r.l., sarà trasmesso per le attività di competenza:

- al SUAP del Comune di Erchie per la verifica delle autorizzazioni, permessi, necessari per l'esercizio delle attività di che trattasi e per le comunicazioni di cui all'art. 272 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- al Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL BR/1.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Brindisi, 07.12.2021

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

La Responsabile del Procedimento
P.I. Stefania Leone
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

Brindisi, 06/12/2021

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 07.12.2021

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)